Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — **Roma — Lunedì 26 Settembre** — **Numero 222**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **400** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del Nostro decreto del 13 aprile 1884, n. 2219 (serie 3ª), col quale è istituita la Commissione Consultiva per la fillossera;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Direttore Capo della Divisione Zootecnica al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e l'Ispettore dell'Agricoltura, prof. Leobaldo Danesi, preposto alla sorveglianza delle operazioni antifillosseriche, fanno parte di diritto della Commissione Consultiva per la fillossera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1898.

UMBERTO.

A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero **401** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 229 e 231 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3704 (serie 3ª);

Visto il Regio decreto in data 5 dicembre 1897, n. 526, che stabilisce il ruolo organico per il personale speciale dell'Economato Generale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I controllori ed i vice-controllori dell'Economato Generale, devono prestare, a garanzia della loro gestione, una cauzione di lire duemila in rendita dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 agosto 1898.

UMBERTO.

A. Fortis.
Vacchelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Il Numero **402** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1898, n. 297, riflettente l'applicazione dei provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, dei Lavori Pubblici e delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 17 luglio 1898, n. 297, relativa alla applicazione dei provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1898.

UMBERTO.

Pelloux.
C. Finocchiaro-Aprile.
A. Di San Marzano.
Lacava.
N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1898, N. 297,
RIFLETTENTE
l'applicazione dei provvedimenti urgenti e temporanei
PEL
mantenimento dell'ordine pubblico

CAPO I.
Provvedimenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 1.

La durata del domicilio coatto per le persone ritenute pericolose alla sicurezza pubblica, di che nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 316, è determinata dalla Commissione costituita giusta il successivo articolo 2, nella misura da 1 a 5 anni, a termini dell'articolo 124 della legge di Pubblica Sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 2.

Il domicilio coatto, di che nel precedente articolo, si sconta in una colonia o in un Comune del Regno, diverso dal luogo del domicilio o della residenza attuale e da quello del domicilio d'origine del coatto.

Art. 3.

Alle persone assegnate come sopra a domicilio coatto sono applicabili le disposizioni degli articoli 128, 129, 130 e 131 della legge di pubblica sicurezza (testo unico) del 30 giugno 1889, n. 6144.

Sono parimenti applicabili le disposizioni dell'articolo 132 con riferimento agli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 della stessa legge, quanto alla vigilanza speciale, alla disciplina e alle altre norme per l'esecuzione del provvedimento di cui ivi si tratta.

Art. 4.

Il Presidente ed il Procuratore del Re esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 316.

In caso di mancanza o di impedimento, essi sono sostituiti da chi per legge ne fa le veci, e del motivo dell'assenza sarà fatta menzione nel verbale della seduta della Commissione.

Sulla proposta del Prefetto, il Ministro dell'Interno designa il Consigliere di prefettura che deve far parte della Commissione provinciale, ed il Consigliere supplente, che lo sostituisca in caso di mancanza o d'impedimento.

Art. 5.

La Commissione delibera coll'intervento di tutti i suoi membri.

Essa è assistita da un segretario o sottosegretario della Prefettura designato dal Prefetto di concerto col Presidente della Commissione.

Il Segretario è incaricato di assistere alle adunanze, di redigere i processi verbali, di provvedere alla corrispondenza ed alla registrazione e spedizione degli atti.

Il Prefetto provvede sotto la sua responsabilità alla custodia dei documenti, degli atti e dei registri.

Art. 6.

Le denuncie per l'assegnazione al domicilio coatto debbono essere motivate e corredate dei necessari documenti.

Esse sono fatte dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza del luogo nel quale si è manifestato il pericolo, o si sono verificati fatti che possono giustificare il provvedimento, e trasmesse, per mezzo del Prefetto, alla Commissione provinciale del luogo stesso.

Il Prefetto, prima di trasmettere la denuncia, può, se lo creda necessario, ordinare ulteriori informazioni.

Art. 7.

La Commissione provinciale è convocata dal Presidente, ogni volta che ne occorra il bisogno, e almeno ogni 15 giorni, salvo che non vi siano affari da trattare.

Art. 8.

La Commissione, esaminate le denuncie, qualora non ritenga necessarie ulteriori informazioni preliminari, ordina la citazione del denunciato.

La citazione è rilasciata dal Presidente, e deve contenere:

1° la data del giorno, mese ed anno, ed il luogo

2° il nome, cognome e le altre generalità della persona denunciata;

3° il luogo, il giorno e l'ora, in cui dovrà comparire;

4° il titolo per il quale essa è denunciata per la assegnazione al domicilio coatto.

Il termine per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre il termine ritenuto necessario perchè il denunciato possa presentarsi, ove dimori in luogo diverso da quello nel quale ha sede la Commissione.

Nel detto termine non sono compresi i giorni della notificazione e della scadenza.

Nei casi d'urgenza la Commissione, con deliberazione motivata, di cui si farà cenno nell'atto di citazione, può stabilire un termine più breve, a giorno ed ora fissa.

La citazione, trasmessa all'usciere col mezzo del Procuratore del Re, sarà notificata al denunziato in persona; quando non si possa notificare alla persona, si notificherà alla sua residenza; e se questa non è conosciuta, al domicilio, e in difetto di domicilio fisso, alla sua dimora.

La notificazione ha luogo rilasciando copia dell'atto alla persona denunziata o ad alcuno dei suoi familiari, o, in difetto, al Sindaco del Comune, il quale avrà cura, ove sia possibile, di far pervenire la citazione al denunziato.

L'usciere indicherà sulla copia della citazione la persona a cui l'avrà consegnata ed il giorno della notificazione, e sottoscriverà la relazione che ne avrà distesa.

Se il denunziato è irreperibile l'usciere lo accerta e ne fa relazione, restituendo l'atto al Procuratore del Re.

Art. 9.

Quando la Commissione, prima di deliberare, ritenga necessarie nuove informazioni, può delegare il pretore o l'ufficio di pubblica sicurezza per assumerle. Qualora creda necessari nuovi documenti, può richiederli direttamente. Nell'uno e nell'altro caso, la richiesta dovrà essere eseguita nel più breve termine possibile, da stabilirsi dalla Commissione.

Art. 10.

Quando sopravvengano gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto della persona denunziata, anche nel corso del procedimento.

Il mandato d'arresto deve contenere le indicazioni volute dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 8 per l'atto di citazione.

Esso è eseguito, nel più breve termine possibile, dagli agenti della forza pubblica, a richiesta del Procuratore del Re.

Art. 11.

Il denunziato è sentito personalmente in presenza di tutti i membri della Commissione.

Il Presidente gli fa conoscere il titolo, in forza del quale esso è proposto pel domicilio coatto e i motivi sui quali la denunzia è fondata; e lo invita a dare le sue giustificazioni, pel quale effetto può anche accordargli un congruo termine.

Il denunziato è in facoltà di presentare in ogni caso le sue giustificazioni per iscritto, e questo deve rimanere negli atti della Commissione.

Delle domande e delle risposte viene steso verbale da sottoscriversi dal denunziato, dal Presidente e dal Segretario. Ove il denunziato non sappia o non voglia sottoscrivere se ne fa menzione, indicandosene il motivo.

Art. 12.

Se nel giorno ed ora assegnati il denunziato non si presenta e non giustifica alcun legittimo impedimento, la Commissione, verificata la regolarità della citazione, procede in contumacia.

Procede pure in contumacia quando, trascorsi otto giorni dopo la trasmissione agli agenti della pubblica forza del mandato di arresto preventivo, risulti dal verbale di infruttuose ricerche l'irreperibilità del denunziato.

Qualora la Commissione riconosca che la citazione non sia regolare, o che non sia stata regolarmente notificata, ne ordina la rinnovazione.

Art. 13.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti. Esse sono motivate, e debbono essere sottoscritte da tutti i suoi membri e dal segretario.

Copia della deliberazione definitiva è comunicata, entro 24 ore, al Prefetto, il quale provvede per l'esecuzione.

Art. 14.

Qualora la Commissione abbia respinta la denunzia per l'assegnazione al domicilio coatto, e il denunziato si trovi in stato di arresto, egli sarà posto immediatamente in libertà, purchè non sia detenuto per altra causa.

Quando la Commissione abbia deliberato l'assegnazione del denunziato al domicilio coatto, ove già non trovisi in arresto, il Prefetto ne ordina la cattura, e provvede perchè in 24 ore dalla ricevuta comunicazione, se la persona assegnata è già arrestata o, altrimenti, dallo arresto, le sia consegnata copia della deliberazione della Commissione.

Art. 15.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale, prese in contraddittorio o in contumacia del denunziato, è ammesso il ricorso alla Commissione di appello di cui all'art. 127 della legge di P. S. del 30 giugno 1889.

La dichiarazione d'appello può esser fatta al Segretario della Commissione provinciale, verbalmente o per iscritto; se fatta verbalmente il Segretario ne stende verbale.

Il verbale o l'atto d'appello, coi documenti prodotti,

sono trasmessi dal Segretario, entro tre giorni, per mezzo del Prefetto, alla Commissione centrale. Questa esamina così la legittimità come il merito del provvedimento; può anche assumere nuove informazioni e dar facoltà al ricorrente di presentare ulteriori giustificazioni.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della Commissione provinciale.

La Commissione pronuncia entro un mese da quello in cui ha ricevuto comunicazione degli atti o da quello in cui gli atti sono stati completati. La Commissione centrale è convocata ogni volta che ne occorra il bisogno e almeno una volta al mese, salvo che non vi siano affari da trattare.

Art. 16.

La designazione del luogo, nel quale il domicilio coatto deve essere scontato, spetta al Ministro dell'Interno.

A tal uopo il Prefetto, ove la persona assegnata a domicilio coatto si trovi in arresto, o appena sia stata arrestata, trasmette copia della deliberazione della Commissione al Ministero dell'Interno perchè determini il luogo nel quale il domicilio coatto deve essere scontato.

Art. 17.

Il periodo del domicilio coatto decorre dal giorno in cui fu eseguito l'arresto, sia preventivo che definitivo; e il Prefetto deve darne notizia tanto al Ministero dell'Interno, quanto alla autorità dalla quale il coatto dipende.

Art. 18.

Durante l'espiazione di una pena restrittiva della libertà personale inflitta al coatto, il periodo del domicilio coatto rimane sospeso.

Art. 19.

Per l'esecuzione della legge 17 luglio 1898, n. 297, si applicano tutte le altre disposizioni e norme riguardanti i domiciliati coatti, in quanto non sia altrimenti provveduto nella legge stessa o nel presente regolamento.

Art. 20.

Quando consti dell'esistenza di un'associazione o riunione, diretta a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato, il Prefetto ne ordina, con decreto motivato, lo scioglimento e denunzia coloro che ne fanno parte, all'Autorità giudiziaria per l'applicazione dell'articolo 5 della legge, salvo le disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca delitto più grave.

Col decreto di scioglimento, il Prefetto ordina la chiusura del locale ed il sequestro degli atti, registri ed emblemi della associazione o riunione disciolta, trasmettendo gli oggetti sequestrati all'Autorità giudiziaria.

Chiunque contravviene agli ordini dati dall'Autorità per l'esecuzione del decreto di scioglimento di tali associazioni e riunioni, sarà denunziato al Pretore per l'applicazione dello articolo 434 del Codice penale.

CAPO II.

Rinnovazioni parziali dei Consigli Comunali e Provinciali.

Art. 21.

Il disposto del primo comma dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 297, non si applica nei casi stabiliti dall'art. 253 del testo unico della legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898, n. 164, e quando per qualsiasi causa vengano a mancare Sindaci, presidenti delle deputazioni provinciali e membri delle giunte municipali o delle deputazioni provinciali.

Art. 22.

La nomina dei nuovi Sindaci e dei presidenti delle deputazioni provinciali e la rinnovazione delle giunte municipali e delle deputazioni provinciali, non che la rinnovazione degli uffici indicati nell'art. 249 del testo unico della legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898, n. 164, rimandate al 1899 dal 2º comma dell'articolo 3 succitato, saranno fatte dai consigli rinnovati.

Art. 23.

Rimane fermo il sorteggio già avvenuto dei Consiglieri Comunali e dei Consiglieri Provinciali, salvo le eventuali variazioni che si renderanno necessarie alla vigilia delle elezioni del 1899, giusta il combinato disposto degli articoli 252 del testo unico della legge Comunale e Provinciale e 103 del regolamento 10 giugno 1889, n. 6107.

CAPO III.

Richiamo in servizio militare dei militari in congedo illimitato, appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

a) *Militari appartenenti al personale ferroviario.*

Art. 24.

All'atto della chiamata in servizio militare, dei militari in congedo illimitato, appartenenti al personale ferroviario, il Capo dell'ufficio trasporti del Corpo di Stato maggiore, un funzionario superiore del Ministero dei lavori pubblici, designato dal Ministro dei LL. PP., e i funzionari superiori dei vari servizi presso ciascuna delle Amministrazioni ferroviarie aventi personale richiamato in servizio militare, sono costituiti in *Direzione militare del servizio ferroviario.*

La Direzione suddetta eserciterà la sua azione agli effetti della disciplina del personale richiamato, per la sicurezza e regolarità del servizio, senza pregiudizio dei diritti che competono alle Amministrazioni ferroviarie in ordine all'esercizio, secondo i rispettivi contratti e capitolati.

I funzionari superiori delle Amministrazioni ferroviarie facenti parte della Direzione militare sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni che venissero date dal Capo dell'ufficio trasporti del Corpo di Stato maggiore nella detta sua qualità.

Art. 25.

La Direzione militare del servizio ferroviario farà parte integrante del Ministero della Guerra (Segretariato Generale). Essa esplicherà la sua azione per mezzo dei funzionari ferroviari che ne fanno parte, i quali perciò dovranno emanare i loro ordini a nome della Direzione stessa.

A partire dal momento in cui il manifesto di richiamo in servizio militare sarà pubblicato, tutte le disposizioni di servizio ferroviario che possono avere rapporto con l'impiego dei richiamati verranno attuate mediante provvedimenti a firma dei competenti funzionari ferroviari come membri della Direzione militare suddetta e su carta por-

tanto, oltre le altre, l'intestazione « *Ministero della Guerra* » « *Direzione militare del servizio ferroviario.* »

Inoltre tutte le disposizioni di dettaglio, impartite da qualsiasi superiore gerarchico, s'intendono impartite per delegazione della Direzione militare del servizio ferroviario.

Art. 26.

Gli agenti ferroviari, richiamati in servizio a senso dell'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 297, saranno considerati come in servizio sotto le armi dall'istante in cui verrà pubblicato il relativo manifesto di richiamo ed obbligati allo stretto adempimento dei doveri che loro incombono nel servizio ferroviario, secondo i regolamenti delle Amministrazioni presso le quali sono impiegati.

Art. 27.

Durante il tempo del loro richiamo in servizio militare, sarà agli agenti ferroviari predetti sospeso, per ragioni d'impiego, il grado di cui fossero stati rivestiti nel R. Esercito.

Art. 28.

Per gli effetti della disciplina e della giurisdizione militare i diversi gradi gerarchici del personale ferroviario saranno assimilati a quelli della gerarchia militare secondo lo annesso allegato *A*.

Art. 29.

Gli agenti ferroviari richiamati, tenuti a vestire la divisa del loro impiego, la conserveranno e dovranno indossarla anche fuori servizio.

Come indicazione dello stato di servizio militare porteranno le stellette della divisa militare al bavero dell'abito ed una fascia al braccio destro.

Art. 30.

Per i richiamati in servizio militare, le mancanze previste dai regolamenti disciplinari delle Amministrazioni ferroviarie continueranno ad essere sottoposte alle sanzioni comminate dai regolamenti stessi, salvo che assumano figura di reato a termini del codice penale per l'esercito, nel qual caso detti reati saranno denunziati immediatamente alla Direzione militare del servizio ferroviario, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 31.

Gli agenti ferroviari richiamati in servizio militare, che abbandonassero il proprio servizio, saranno dichiarati disertori dopo 24 ore di assenza, salvo le disposizioni del codice penale per l'Esercito per il tempo di guerra.

Art. 32.

I richiamati, puniti colla sospensione dall'impiego, dovranno durante il tempo della sospensione stessa prestare servizio sotto le armi e saranno a tal fine inviati ad uno dei corpi viciniori, preferibilmente di fanteria di linea.

Art. 33.

I funzionari ferroviari, a nome della Direzione militare del servizio ferroviario, potranno concedere licenze agli agenti richiamati in servizio militare e potranno inoltre fare, a riguardo degli agenti stessi, quei traslochi che ritenessero necessari nell'interesse del servizio.

b) *Militari appartenenti al personale postale e telegrafico.*

Art 34

All'atto della chiamata in servizio militare dei militari in congedo illimitato, impiegati presso l'*Amministrazione delle poste e dei telegrafi*, si costituirà la *Direzione militare del servizio postale - telegrafico* - Essa sarà composta del capo dell'Ufficio Intendenza del Corpo di Stato maggiore, o dei funzionari superiori dei vari servizi presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La Direzione suddetta farà parte integrante del Ministero della Guerra (Segretariato generale) ed esplicherà la sua azione in modo analogo a quello indicato nell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 35.

Agl'impiegati postali e telegrafici richiamati in servizio saranno applicate le norme stabilite negli articoli 26 a 33 del presente regolamento per gli Agenti delle ferrovie.

L'assimilazione dei gradi degl'impiegati postali e telegrafici a quelli militari è quella indicata negli annessi allegati **B** e **C**.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
PELLOUX

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Culti
C. Finocchiaro-Aprile

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Lacava

Il Ministro della Guerra
A. Di San Marzano

Il Ministro delle Poste e Telegrafi
N. Nasi

Allegato **A**.

Specchio indicante l'assimilazione dei gradi ferroviari a quelli militari per le Reti Mediterranea ed Adriatica

(Le Reti Sicula, Veneta ed altre minori equipareranno i gradi ferroviari del proprio personale a quello delle due grandi Reti continentali).

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	**R A**	
Funzionari di qualsiasi servizio aventi gradi o disimpegnanti incarichi superiori a quelli sotto indicati.		*Ufficiali superiori*
Servizio del Movimento e Traffico		
Ispettori del Movimento Sotto Ispettori Capi Stazione Principali Agenti ripartitori centrali	Ispettori del Movimento Allievi Ispettori Capi Stazione principali —	*Capitani*
Capi e Sotto Capi di 1ª e 2ª categoria Agenti ripartitori Gestori di 1ª categoria Capi uffici telegrafici	Capi Stazione di 1ª e 2ª classe Controllori telegrafici Capi Gestione di 1ª classe Capi telegrafisti di 1ª classe	*Tenenti*
Capi e Sotto Capi di 3ª e 4ª categoria Gestori di 2ª categoria Capi Conduttori Principali Impiegati —	Capi Stazione di 3ª e 4ª classe Capi Gestione di 2ª classe Capi telegrafisti di 2ª classe Capi Conduttori princip. Commessi al Movimento	*Sotto Tenenti*

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	R A	
Capi Fermata Controllori treni Sorveglianti Gazogeni ed officine elettriche Capi Squadra guardafili	Capi Fermata Controllori treni — —	Furieri maggiori
Conduttori Capi Capi deviatori — —	Aiutanti Commessi Conduttori Capi Sorveglianti telegrafici Capi deviatori	Sergenti
Capi Manovratori Conduttori Capi frenatori	Capi Manovratori Conduttori —	Caporali maggiori
Guardie ai freni Guardie alle Stazioni Guardafili Operai elettro-tecnici Capi Squadra	Guardie ai freni Guardie alle Stazioni Operai telegrafici Guardie eccentriche —	Caporali
Manuali Manovratori Frenatori Lampisti Deviatori Agganciatori Guarda Barriera	Manuali Manovratori Frenatori Lumai Deviatori — —	Soldati

Servizio Trazione e Materiale

R M	R A	Grado militare di assimilazione
Ingegneri Capi Sezione Ingegneri Capi Riparto Ingegneri Applicati	Ingegneri Ispettori Allievi Ispettori Aiutanti Ingegneri	Capitani
Capi dei depositi principali e Capi officina	Capi Depositi e Capi d'Arte di 1ª e 2ª classe	Tenenti
Capi e Sotto-Capi deposito	Capi deposito e Capi d'Arte di 3ª e 4ª classe	Sotto Tenenti
Capi verificatori	—	Furieri maggiori
Macchinisti Capi Squadra Capi Operai	Macchinisti Capi Squadra Capi Operai	Sergenti
Fuochisti Verificatori	Fuochisti Visitatori	Caporali maggiori
Accenditori — —	Accenditori Capi Squadra Guardiani	Caporali
Deviatori Operai Aiutanti-Operai Pulitori Untori Manovali	Deviatori Operai Aiutanti-Operai Pulitori Untori Manovali	Soldati

CATEGORIA E GRADO DEGLI IMPIEGATI		Grado militare di assimilazione
R M	R A	

Servizio della Manutenzione

R M	R A	Grado militare di assimilazione
Ingegneri Capi Sezione Ingegneri Capi Riparto Ingegneri applicati	Ingegneri di manutenzione e lavori Aiutanti Ingegneri Ingegneri Allievi	Capitani
Assistenti tecnici —	Applicati tecnici Capi officina	Tenenti
—	Sotto capi officina	Sotto Tenenti
— —	Assistenti ai lavori Aiutanti assistenti	Furieri maggiori
Sorveglianti ed aiutanti Sorveglianti —	Sorveglianti ed assistenti Sorveglianti Capi Squadra officine	Sergenti
Capi Squadra della linea —	Sotto Capi Squadra officine Capi Squadra della linea	Caporali maggiori
Manuali agli apparati centrali	—	Caporali
Manuali Guardiani Cantonieri Operai Artieri	Manuali Guardiani Cantonieri Operai Artieri	Soldati

Avvertenza. — Gli Impiegati ed Agenti aventi qualifiche non contemplate nel presente specchio od appartenenti ad altri Servizi ed Uffici, saranno assimilati ai gradi della gerarchia militare, secondo la rispettiva qualifica dell'organico ferroviario, parificata ad una di quelle indicate nello specchio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
PELLOUX

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Culti
C. Finocchiaro-Aprile

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Lacava

Il Ministro della Guerra
A. Di San Marzano

Il Ministro delle Poste e Telegrafi
N. Nasi

Allegato **B.**

Specchio indicante l'assimilazione dei gradi degli impiegati nell'Amministrazione Postale a quelli militari

Impiegati	Grado militare
Ispettori Generali	Colonnello.
Direttore Capo di Divisione e Ispettore Centrale pareggiato	Tenente Colonnello.
Capi Sezione, Direttori provinciali ed Ispettori Centrali pareggiati	Maggiore.
Segretari, Ispettori Centrali ed Ispettori distrettuali pareggiati	Capitano.
Vice-Segretari di 1ª e 2ª classe e Capi di uffizio	Tenente.

Vice-Segretari di 3ª classe ed Ufficiali	Sotto-Tenente.
Messaggere e Brigadiere	Caporale.
Portalettere e Servente	Soldato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell' Interno
PELLOUX

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA

Il Ministro della Guerra
A. DI SAN MARZANO

Il Ministro delle Poste e Telegrafi
N. NASI

ALLEGATO C.

Specchio indicante l'assimilazione dei gradi degli impiegati nell'Amministrazione Telegrafica a quelli militari

Ispettori Generali	Colonnello.
Direttori Capi di Divisione	Tenente Colonnello.
Capi Sezione, Direttori ed Ispettori pareggiati	Maggiore.
Segretari, Direttori ed Ispettori pareggiati	Capitano.
Vice Segretari, Capi d'ufficio ed ufficiali	Tenente.
Ufficiali allievi – Telegrafisti ed aspiranti Ufficiali o Telegrafisti	Sotto-Tenenti.
Meccanici – Giornalieri meccanici	Sotto-ufficiali.
Capi-Squadra e fattorini anziani	Caporali.
Guardafili, guardafili-allievi e fattorini	Soldati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell' Interno
PELLOUX

Il Ministro di Grazia e Giustiza e Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA

Il Ministro della Guerra
A. DI SAN MARZANO

Il Ministro delle Poste e Telegrafi
N. NASI

Il Numero CCLXXIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 23 febbraio 1880 col quale il Generale Orazio Dogliotti disponeva un legato di lire 500 di rendita da distribuirsi a quei due sottufficiali di artiglieria che avessero dato, nell'anno, maggiori prove di coraggio e di abnegazione;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 1898;

Visto lo Statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato disposto dal Generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880 depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, allo scopo di istituire due premi da distribuirsi annualmente a quei due sottufficiali dell'arma di artiglieria che, nell'anno, diano maggiori prove di coraggio e di abnegazione, è costituito in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico di detta fondazione, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Statuto organico della Fondazione « Dogliotti »

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « Dogliotti » il legato disposto dal Generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, a favore di due sottufficiali dell'arma di artiglieria che, nell'anno, abbiano dato maggiori prove di coraggio o di abnegazione.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata da una cartella di lire 500 di rendita annua intestata al Ministero della Guerra, cui spetta l'amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 3.

La rendita proveniente dal legato sarà divisa in due premi eguali da assegnarsi a due sottufficiali dell'arma di artiglieria, scelti in ordine di preferenza tra quelli che, nell'anno, siano venuti a trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a) abbiano meritata la medaglia al valor militare o di marina;

b) abbiano meritata la medaglia al valor civile;

c) abbiano meritata la medaglia pei benemeriti della salute pubblica.

Verificandosi che varii sottufficiali si trovino in eguali condizioni di merito, saranno preferiti coloro che contino maggior servizio nei gradi di sottufficiale ed abbiano sempre serbata condotta esemplare.

Art. 4.

I premi di cui all'articolo precedente saranno distribuiti annualmente nella ricorrenza della Festa Nazionale dello Statuto.

Art. 5.

Ogni Comandante di Corpo o Capo di servizio dell'arma di artiglieria dovrà far pervenire annualmente al Ministero della Guerra, non più tardi del 15 maggio, uno stato di proposta di quei sottufficiali che trovansi in condizioni di poter concorrere al premio Dogliotti.

Art. 6.

I premi che per avventura rimanessero indistribuiti, verranno capitalizzati e costituiranno un fondo del quale il Ministero potrà valersi per premiare le benemerenze eccezionali acquistate con lungo ed onorato servizio da qualche sottufficiale dell'arma.

Art. 7.

Disposizione transitoria

La prima distribuzione dei premi « Dogliotti » avrà luogo nella ricorrenza della Festa Nazionale dell'anno 1899.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
A. DI SAN MARZANO.

Il Numero **CCLXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 23 febbraio 1880 col quale il Generale Orazio Dogliotti disponeva un legato di lire 500 di rendita da distribuirsi a due famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria che, nell'anno, avessero dato maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 1898;

Visto lo Statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato disposto dal Generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, allo scopo di istituire due premi da distribuirsi annualmente a quelle due famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria che, nell'anno, abbiano dato maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere, è costituito in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico di detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

Statuto organico della fondazione « Denina Dogliotti »

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « Denina Dogliotti » il legato disposto dal Generale Orazio Dogliotti con testamento 23 febbraio 1880, depositato in atti del notaio Francesco Cocchi di Firenze, a favore di quelle famiglie di militari di truppa dell'arma d'artiglieria le quali abbiano dato, nell'anno, maggiori prove di morigeratezza e di affezione al dovere.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata da una cartella di lire 500 di rendita annua intestata al Ministero della Guerra, cui spetta l'amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 3.

La rendita proveniente dal legato sarà divisa in due premi uguali che verranno assegnati a due famiglie di morigerata e specchiata condotta, scelte fra quelle dei militari di truppa dell'arma d'artiglieria i quali nell'anno:

1° Abbiano incontrata la morte in un fatto d'armi o in seguito a ferite in esso riportate;

2° Siano deceduti:

a) in seguito ad infortunio in servizio;

c) in seguito ad infermità contratta per ragioni di servizio.

Sotto la denominazione di famiglia si comprendono la moglie e i figli, e, in mancanza di essi, i genitori ed in mancanza dei genitori, i fratelli minorenni o le sorelle nubili.

Art. 4.

I premi di cui all'articolo precedente saranno distribuiti nella ricorrenza della Festa Nazionale dello Statuto.

Art. 5.

Le famiglie le quali abbiano titolo per concorrere al premio « Denina Dogliotti » dovranno, non più tardi del 1° maggio, far pervenire al Ministero della Guerra la domanda d'iscrizione tra le aspiranti.

Art. 6.

Qualora per mancanza di concorrenti, od in vista della poca validità nei titoli degli aspiranti, non fosse possibile assegnare i premi annuali, questi verranno capitalizzati e costituiranno un fondo del quale il Ministero potrà valersi per premiare quelle famiglie di militari di truppa dell'arma d'artiglieria, in servizio, le quali, sempre risultando modello di morigeratezza e di onestà, vantino patriottiche benemerenze.

Art. 7.

Disposizione transitoria

La prima distribuzione dei premi « Denina Dogliotti » avrà luogo nella ricorrenza della Festa Nazionale del venturo anno 1899.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
A. DI SAN MARZANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **CCLXVI.** (Dato a Roma il 7 luglio 1898), col quale l'Asilo infantile per la frazione Vagliumina in Graglia (Novara), viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» **CCLXVII.** (Dato a Valprato il 3 agosto 1898), col quale l'Ospedale Spada in Schilpario (Bergamo), viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» **CCLXVIII.** (Dato a Sarre il 1° settembre 1898), col quale la Colonia agricola romana, in Roma, viene eretta in Ente morale.

» **CCLXIX.** (Dato a Sarre il 1° settembre 1898), col quale l'Opera pia Chiodelli di Soresina è trasformata a vantaggio dell'Asilo infantile del luogo.

» **CCLXX.** (Dato a Sarre il 1° settembre 1898), col quale l'Asilo infantile ing. Antonio Santambrogio in Muggiò (Milano) viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» **CCLXXI.** (Dato a Sarre il 1° settembre 1898), col quale si erige in Ente morale il Monte dei prestiti Li Vecchi in Santa Ninfa e se ne affida l'amministrazione ad una Commissione composta del Presidente della Congregazione di carità, del

Parroco pro-tempore e di un membro da nominarsi dal Consiglio comunale.

N. CCLXXII. (Dato a Monza il 4 settembre 1898), col quale l'Opera pia Tubi viene eretta in Ente morale e concentrata nella Congregazione di carità di Pella (Novara), e si approva lo Statuto organico dell'Opera pia medesima.

» CCLXXIII. (Dato a Monza il 4 settembre 1898), col quale si aggregano al Pio Monte della Misericordia in Napoli, agli effetti dell'Amministrazione, i due Istituti Asilo d'infanzia e Ospizio per ricovero di Orfanelle dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, denominati cumulativamente « Opera di Santa Maria della Provvidenza » e col quale altresì si approva un nuovo Statuto organico per i medesimi Istituti.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCLXXVI. (Dato a Torino il 23 agosto 1898), col quale si sostituiscono ai comma degli articoli 21 e 26 dello Statuto della Cassa di Risparmio di Castelfidardo i seguenti:

Art. 21. L'Amministrazione della Cassa di Risparmio è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri, cioè di un Presidente e di quattro Consiglieri, tutti eletti dal Consiglio comunale.

Art. 26. Il Consiglio d'Amministrazione si aduna, in via ordinaria, il sabato di ciascuna settimana e delibera regolarmente quando intervengano alla seduta almeno tre membri.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCLXXVII. (Dato a Torino il 23 agosto 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Grosseto di applicare, nel corrente anno, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nelle sedute 17 novembre 1897 e 16 febbraio 1898.

» CCLXXVIII. (Dato a Torino il 23 agosto 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Loano di applicare, nell'anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire ottanta (L. 80).

» CCLXXIX. (Dato a Torino il 23 agosto 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Locorotondo di applicare, nell'anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire centottanta (L. 180).

» CCLXXX. (Dato a Torino il 23 agosto 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Correggio di applicare, nel biennio 1898-99, la tassa di famiglia col limite massimo di lire trecentocinquanta (L. 350).

» CCLXXXI. (Dato a Monza il 4 settembre 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Bobbio di applicare, nell'anno 1898, la tassa di famiglia col limite massimo di lire sessanta (L. 60).

» CCLXXXII. (Dato a Monza il 4 settembre 1898), col quale si dà facoltà al Comune di Zerba di applicare, nel biennio 1898-99, la tassa di famiglia col limite massimo di lire venti (L. 20).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1. N. 1077244 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Bocchino Pompeo di *Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Calosso (Alessandria);

2. N. 1077245 per L. 25, al nome di Bocchino *Pilade* di *Luigi*, minore, ecc., (il resto come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a:

1. Bocchino Pompeo di Federico, minore ecc., (il resto come sopra);

2. Bocchino *Ercole-Pilade* di *Federico*, minore, ecc., (idem), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 settembre 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 931409 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di Olmeda *Ernesto* e *Costantino* di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Olmeda *Giuseppe* Francesco, Ernesto e Costantino, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 890562 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Olivari Giambattista fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Olivari Luigi fu Giambattista, domiciliato a S. Michele di Pagana, frazione di Rapallo (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Olivari Giuseppe Giovanni fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Olivari Luigi fu Giambattista, domiciliato a S. Michele di Pagana, frazione di Rapallo (Genova), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEI DEPOSITI

SITUAZIONE al 31 dicembre 1897

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.		
Prestiti, conto capitale	L.	364,285,451 48
Prestiti, conto interessi e sconti	»	293,020 62
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero – Capitale	»	20,527,519 45
Anticipazioni fatte al Tesoro pel pagamento delle pensioni (Articoli 2 e 4 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e articoli 1 e 3 dell'alleg. *M*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339)	»	109,544,920 71
Capitale rinvestito in rendita dei consolidati 5 e 3 % lordo e 4,50 e 4 % netto	»	235,833,350 27
Capitale rinvestito in cartelle di credito comunale e provinciale	»	3,220,011 »
Capitale rinvestito in cartelle del credito fondiario	»	13,174,477 40
Capitale rinvestito in buoni del Tesoro a lunga scadenza	»	17,700,000 »
Rate sui consolidati e sugli altri titoli, rimaste da riscuotere	»	3,361,037 78
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto effetti pubblici in deposito	»	814,072,612 93
Tesorieri provinciali, conto effetti pubblici in deposito	»	231,181,263 93
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici	»	58,637 »
Ordini di riscossione	»	56,075,802 45
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero – Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	»	14,083,587 98
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di pietà di Roma	»	1,312,453 26
Debito della Nuova Opera pia del Monte di pietà di Roma per la residua somma da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti in conto della dotazione fattale a termini dell'art. 7 della legge 28 giugno 1874, n. 2054	»	4,805,554 86
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Anticipazioni in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, regolamento 7 maggio 1891, n. 255	»	712,037 30
Stralcio della Cassa militare – Conto corrente	»	326,939 42
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo dell'istituenda Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai	»	5,052,151 15
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	52,763 25
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	5,771,174 09
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	117,695 75
Debitori al netto dei creditori	»	552,790 21
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa dei depositi e prestiti – Conto numerario	»	2,792,232 70
	L.	1,905,507,493 99

Situazione al 31 dicembre 1897 della

(Art. 1° della legge 27 maggio 1875, num. 2779, Serie, 3ª

ATTIVO.		
Ministero delle Poste e dei Telegrafi in conto corrente – Suo debito	L.	6,234,560 30
Rendita consolidata – Capitale della rendita per cessione ai librettisti	»	146,562 40
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	9,722,077 75
Rate sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	141,436 »
Debitori e Creditori diversi – Debitori	»	50,328 35
Capitali amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti come Cassa di risparmio	»	552,345,793 39
	L.	568,640,758 19

E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

della Cassa dei Depositi e Prestiti

decreto 9 dicembre 1875, num. 2802, Serie 2ª).

PASSIVO.		
Depositi in numerario, conto capitale	L.	155,197,780 50
Depositi in numerario, conto interessi	»	10,637,475 40
Depositi in effetti pubblici, conto capitale	»	1,045,253,876 86
Depositi in effetti pubblici, conto interessi	»	841,367 48
Mandati di pagamento	»	53,988,150 35
Affrancazioni di canoni, censi, ecc. - Contabilità speciale, conto corrente	»	69,627 41
Casse di risparmio postali - Contabilità speciale, conto corrente	»	552,345,793 39
Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari, conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi del Monte in prestiti (art. 24 del regolamento 3 marzo 1889, n. 6013, serie 3ª)	»	61,514,846 23
Detto, conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi del Monte (art. 15 di detto regolamento)	»	1,693 82
Croce Rossa Italiana - Capitale in conto corrente infruttifero con la Cassa depositi	»	1 14
Sezione di Credito comunale e provinciale - Contabilità speciale, conto corrente fruttifero (art. 15 della legge 24 aprile 1898, n. 132)	»	778,123 91
Spese di amministrazione rimaste da pagare.	»	26,890 56
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Fondo destinato alla istituzione delle borse di pratica commerciale all'Estero	»	87,162 98
Fondo di dotazione di una istituenda Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai	»	5,717,581 12
Tesoro dello Stato, pagamenti fatti dalle Tesorerie provinciali	»	7,654,632 70
Tesoro dello Stato - Conto imposta di ricchezza mobile	»	120,888 99
Utili netti della Cassa depositi dovuti al Tesoro	»	2,144,422 64
Fondo di riserva	»	6,127,178 42
	L.	1,905,507,493 99

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 20 giugno 1882, num. 835, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Depositi del risparmio — Ammontare dei depositi	L.	536,640,808 63
Depositi giudiziari — Ammontare dei depositi	»	17,919,922 59
Imposta di ricchezza mobile - Imposta rimasta da versare.	»	111,042 44
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	3,523,166 90
Fondo di riserva	»	10,445,817 63
	L.	568,640,758 19

Situazione al 31 dicembre 1897 del Monte delle

(Testo unico della legge sul Monte pensioni

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160).	L.	64,514,846 23
Detti impiegati in rendita del consolidato 5 % (art. 11 del regolamento suddetto)	»	420,579 78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	»	9,114 —
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa dei depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto).	»	1,693 82
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	27,990 19
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	16,604 56
Quote di pensioni liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'art. 28 del Testo unico, rimaste da riscuotere	»	99 48
Multe rimaste da riscuotere dagli Esattori delle imposte dirette . . .	»	390 23
	L.	64,991,318 29

Situazione al 31 dicembre 1897 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 2ª

ATTIVO.

Capitale di L. 492,680 di rendita del consolidato 5 % valutata al saggio medio di acquisto del 94,7076 per ogni cinque lire di rendita	L.	9,332,107 77
Capitale di L. 17,481 di rendita del consolidato 4,50 % valutata al saggio medio di acquisto del 105,4063 per ogni quattro lire e mezzo di rendita.	»	409,468 60
Rate al 1° gennaio 1898 rimaste da riscuotere sulle dette rendite	»	201,442 25
Parte del fondo di cassa della Cassa dei depositi e prestiti spettante al servizio del prestito . .	»	1 14
	L.	9,943,019 76

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

approvato col R. decreto 30 dicembre 1894, n. 597).

PASSIVO.

Residui passivi del 1897 da soddisfare nel 1898 per le seguenti spese di amministrazione . .		L	47,297 70
Spese di amministrazione del Monte, compresa quella di personale pel 2° semestre 1897, da rimborsarsi al Tesoro dello Stato	L. 29,425 47		
Dette per la Corte dei conti pel controllo del servizio.	» 2,500 —		
Dette per l'Ufficio di controllo presso il Tesoriere Centrale Cassiere della Cassa dei depositi e prestiti	» 1,000 —		
Dette per l'Ufficio tecnico e per i Consigli provinciali scolastici	» 14,372 23		
Rate mensili e trimestrali di pensioni rimaste da soddisfare al 31 dicembre 1897 .		»	108,368 82
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi » .		»	5,553 53
Attivo netto al 31 dicembre 1897			64,830,098 24
		L.	64,991,318 29

servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

e R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, Serie 3ª).

PASSIVO.

Valore attuale al saggio del 4.2853616 per cento all'anno della somma dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'estinzione integrale del prestito a forma del relativo piano di ammortamento . . .	L.	9,321,617 77
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare perchè non reclamati . .	»	204,165 20
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo).	»	417,236 79
	L.	9,943,019 76

Situazione al 31 dicembre 1897 dello

(Legge 14 luglio 1897, n. 4759, serie 3ª e Regio

ATTIVO.		
Rendita consolidata 5 per cento	L.	8,874,766 57
Rata semestrale al 1° gennaio 1898 rimasta da riscuotere sulla detta rendita.	»	189,134 —
Debitori e creditori diversi - Debitori.	»	2,276 40
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	38,388 21
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	121,429 07
	L.	9,225,994 25

Situazione al 31 dicembre 1897 del fondo per la

(Articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato M alla legge 22

ATTIVO.		TABELLA *A* annesse all'allegato *M* della legge suddetta	TABELLA *B* annesse all'allegato *M* della legge suddetta
Rendita consolidata - Capitale della rendita vigente	L.	160,695,384 94	14,476,872 23
Rate al 1° gennaio 1898 da riscuotere sulla rendita	»	3,165,384 75	280,262 50
	L.	163,860,769 69	14,757,134 73

Situazione al 31 dicembre 1897 del Credito comunale

(Legge 24 dicembre 1896,

ATTIVO.		
Mutui - Conto capitale	L	23,239,868 49
Mutui - Conto interessi	»	5,206 44
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente, suo debito.	»	778,123 91
	L.	24,023,198 84

Il Direttore Generale
VENOSTA.

Roma, addì 31 agosto 1898.

Stralcio della soppressa Cassa Militare.

decreto 14 luglio 1889, n. 6278, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie	L.	8,330,221 —
Rate di pensioni vitalizie	»	6,659 99
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	407,368 20
Indennità ai già raffermati con premio di concessione anteriore al 1° febbraio 1883	»	38,500 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero	»	365,327 63
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	27,917 43
	L.	9,225,994 25

estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato.

luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

PASSIVO.		TABELLA *A*	TABELLA *B*
		annesse all'allegato *M* della legge suddetta	
Assegnazioni per l'estinzione dei debiti redimibili - Valore attuale	L.	125,570,202 21	11,194,394 48
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente - Credito del Tesoro	»	2,792,151 07	1,858,981 95
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo)	»	35,498,356 41	1,703,758 30
	L.	163,860,769 69	14,757,134 73

e provinciale, gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

n. 551, allegato A).

PASSIVO.		
Cartelle di credito comunale e provinciale - Conto capitale	L.	23,240,200 —
Cartelle di credito comunale e provinciale - Conto interessi	»	525,440 —
Creditori al netto dei debitori	»	210,711 16
Entrate nette	»	46,847 68
	L.	24,023,198 84

Per il Direttore Capo di Ragioneria
FORZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni *fatte nel personale del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate:*

Con R. decreto del 4 settembre 1898, il sig. comm. Mazzoni Gaetano, professore in medicina e chirurgia, è stato nominato R. ispettore superiore sanitario alla dipendenza dell'ispettore generale delle Strade ferrate.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 23 corrente, in Cervicati, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 24 settembre 1898.

Il giorno 24 corrente, in Caprile, provincia di Belluno, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 25 settembre 1898.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con decreto del 13 settembre 1898, essendo stata accertata la presenza della fillossera a Capri-Leone e S. Salvatore di Fitalia (Messina) ed Orciano Pisano (Pisa), venne esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

24 settembre 1898.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	99.57 5/8	97.57 5/8
	4 1/2 % *netto*	108.21 1/8	107.08 5/8
	4 % *netto*	99.48	97.48
	3 % *lordo*	63.65 7/8	62.45 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO DI CONCORSO

a 15 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria

In continuazione all'avviso già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e relativo al concorso di 15 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione Carceraria, si avverte che i candidati, nella istanza per ammissione all'esame dovranno fare, oltre che la dichiarazione di accettare in caso di nomina qualunque residenza, anche quella di assoggettarsi alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Roma, il 23 settembre 1898.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

2

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Vedute le deliberazioni adottate nelle adunanze dell'11 e del 12 maggio 1896, 28 ottobre 1897 e 20 giugno 1898 dalla Commissione permanente per le borse nazionali di pratica commerciale all'estero;

Sulla proposta del Direttore della Divisione Industria e Commercio;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame e per titoli, a tre assegni di tirocinio pratico di un anno nel commercio internazionale presso Ditte esistenti in piazze commerciali d'Europa da designarsi dai concorrenti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso agli assegni, gli aspiranti dovranno presentare, per mezzo delle Camere di commercio dei distretti di loro residenza, una domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio) entro il 15 novembre 1898.

Nella domanda l'aspirante dovrà fare espressa dichiarazione che intende di dedicarsi all'esercizio del commercio. Designerà inoltre, tra le piazze commerciali d'Europa più importanti, quelle in cui preferirebbe di compiere l'anno di tirocinio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

certificato di nascita comprovante di non avere oltrepassata l'età di 26 anni;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di stato civile da cui risulti che il candidato non è coniugato;

certificato di sana costituzione fisica;

certificato penale di data recente;

certificato di buona condotta morale di data recente;

certificato di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

diploma di licenza dalla sezione commerciale o dalla sezione di ragioneria, conseguito in una delle scuole superiori di commercio nel Regno.

Art. 4.

È in facoltà del candidato agli assegni di presentare gli altri titoli che possedesse; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami.

Art. 5.

Gli esami per il concorso agli assegni saranno dati in Roma il 28 novembre 1898, ed avranno luogo sulle materie che seguono:

due fra le lingue francese, inglese, spagnuola e tedesca, di cui una dovrà essere la lingua del paese nel quale si trova la piazza di destinazione che il candidato avrà dichiarato di preferire (esame scritto e orale);

banco modello (esame scritto);

geografia commerciale (esame orale);

merceologia (esame scritto ed orale);

diritto commerciale (esame orale);

economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale ed ai servizi di trasporto (esame scritto ed orale).

Art. 6.

L'assegno di tirocinio è accordato per una sola volta e non può essere rinnovato.

È pagabile a rate mensili, e potrà cessare od essere ridotto per motivi di demerito, ovvero quando colui che l'ha ottenuto si sia trovata un'occupazione retribuita.

Art. 7.

L'ammontare di ciascun assegno è stabilito in lire oro 2400 al netto da imposta di ricchezza mobile. Potranno inoltre essere rimborsate in tutto od in parte le spese di viaggio.

Art. 8.

Coloro cui saranno conferiti gli assegni avranno cura di procurarsi, nella piazza da essi prescelta, un posto presso una Casa commerciale per potervi compiere la pratica del commercio. Dovranno poi trasmettere ogni quadrimestre, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, una relazione particolareggiata sulla pratica commerciale da essi fatta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1898.

Il Ministro
A. Fortis.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi si occupano da qualche giorno, quasi esclusivamente, degli avvenimenti che si succedono in China. Il *Times* si esprime in questi termini:

La disgrazia di Kong-Yu-Mei all'ispirazione del quale si attribuivano i recenti decreti imperiali ed il ritorno al potere dell'Imperatrice vedova, sembrano dimostrare che tutti gli sforzi di riforme, onestamente tentati, sono stati abbandonati o rimandati ad epoca indeterminata. I recenti decreti aprivano un campo troppo vasto e toccavano troppi interessi acquisiti per non provocare una opposizione energica da parte delle classi potenti. Essi portavano la riforma nelle funzioni pubbliche, estendevano notevolmente la facoltà di presentare delle petizioni al trono, autorizzavano i Manciù a dedicarsi al commercio, introducevano delle modificazioni radicali nelle finanze e ordinavano perfino, a quanto si afferma, la preparazione di bilanci mensili per tutto l'Impero.

« I mandarini non potevano ammettere queste offese recate ai loro privilegi ed ai loro peculati. Ed è qui probabilmente che bisogna cercare l'origine degli ammutinamenti contro gli stranieri e della rivolta contro la Dinastia. La massa delle popolazioni alla quale si era ivolto l'Imperatore, essendo rimasta sorda al suo appello e le classi privilegiate essendovisi dimostrate ostili, l'èra della riforma non ha potuto nascere. Di qui il repentino cambiamento di politica ed il ritorno dell'Imperatrice vedova al potere ».

Il *Daily Graphic* dice che non bisogna annettere troppa importanza al colpo di Stato di Pechino. L'Imperatrice vedova esercita, fino dal 1861, un'influenza preponderante. È una donna di una gran forza di carattere e di molta prudenza; è quindi probabile che essa si asterrà da ogni misura che avrebbe per risultato di precipitare l'Impero in nuove difficoltà. « Del resto, conchiude il *Daily Graphic*, Li-Hung-Chang, sotto il controllo diretto dell'Imperatrice vedova, sarà molto meno pericoloso per l'Inghilterra che non lo fosse mentre era il braccio destro di un Monarca giovane, debole ed inesperto ».

Il *Daily Mail* dice che al primo tentativo fatto per reintegrare Li-Hung-Chang, la flotta inglese nelle acque della China, dovrà essere mobilizzata.

Un telegramma da Pechino allo stesso giornale, annunzia che, dopo la caduta di Li-Hung-Chang, l'Imperatrice vedova ha avuto delle lunghe conferenze col rappresentante della Russia.

« Noi, aggiunge il *Daily Mail*, non dobbiamo permettere alla Russia di nuocere ai nostri interessi in China. Se saremo energici, la Russia dovrà sconfessare l'azione del suo rappresentante come ha già fatto in Corea. In caso diverso dovrà accettare una lotta che per lei significa la distruzione della sua flotta e la perdita del prestigio che esercita ancora nell'Estremo Oriente ».

Il ministeriale *Standard* dice:

« La deposizione dell'Imperatore non agevolerà a lord Salisbury il ristabilimento dell'influenza britannica nell'Estremo Oriente. Il partito della riforma aveva qualche fiducia in noi. I suoi avversari sono apertamente anti-inglesi; è probabile che le questioni ferroviarie e territoriali che sembravano dover essere risolte secondo i nostri legittimi desideri, saranno trattate nuovamente in senso ostile ai nostri interessi ».

Lo *Standard* raccomanda al Governo di mostrarsi più che mai vigilante e fermo.

***

Il *Financial Post* di Londra, del 24 settembre, constata che esiste in Francia il sincero desiderio di addivenire ad un accordo amichevole coll'Inghilterra a proposito di Fashoda. « Se, dice questo giornale, non avverrà nessun incidente spiacevole tra la missione Marchand e le forze del Sirdar, noi speriamo che un accordo sarà facilmente conchiuso. »

Il *Daily Mail* dice essere in grado di affermare che un accordo è stato concluso tra la Francia e l'Inghilterra a proposito di Fashoda.

Secondo un telegramma dal Cairo, allo stesso *Daily Mail*, una Casa di commercio di quella città avrebbe ricevuta la notizia che Fashoda non è occupata dal comandante Marchand. La notizia è giunta, per la via di Kartum, da fonte indigena. « È probabilissimo, aggiunge il dispaccio del diario in parola, che Fashoda sia occupata dai belgi del Rediaf ».

***

Si telegrafa da Sebastopoli, al *Daily Graphic*:

Si annunzia da Livadia che lo Czar ha ordinato al ministro degli affari esteri di appoggiare energicamente le misure adottate dalle autorità inglesi nell'isola di Candia.

Sua Maestà è disposta a cooperare colle altre tre grandi Potenze per riuscire, in brevissimo tempo, alla soluzione della questione cretese.

In onore di S. E. il Ministro Fortis

Nella gran sala del palazzo Paolucci di Forlì, elegantemente adorna, ha avuto luogo, iersera, un banchetto di 180 coperti in onore di S. E. l'on. Ministro Fortis.

Vi assistevano il Sindaco, il Prefetto, l'on. Deputato Pasqui, il Presidente del tribunale, il Procuratore

del Re, l'Intendente di finanza, il Presidente della Camera di Commercio, il Vice-Presidente del Consiglio provinciale, il Presidente della Deputazione provinciale, i Presidenti del Consorzio Agrario, della Congregazione di carità e del Consiglio notarile, i rappresentanti degli Istituti e della scuola normale ed i Sindaci dei Comuni della Romagna.

Il comm. Casati salutò l'on. Ministro ed inneggiò al Re ed all'Italia, fra vive acclamazioni.

Fecero pure brindisi il Presidente della Deputazione provinciale, il Sindaco di Forlì e l'on. Pasqui applauditissimi.

L'on. Fortis ringraziando per l'affettuosa dimostrazione, pregò di non preoccuparsi di lui, ma di volgere gli animi alla patria comune, abbandonando discorsi divenuti sterili, perchè ogni tempo ha le sue lotte.

Costituita la patria, egli continuò, il nostro pensiero dev'essere volto verso le condizioni del paese, che tanta energia impiegò nel grande sforzo compiuto per la sua redenzione. Occorre un paziente e sapiente lavoro di riparazione. Il problema economico deve raccogliere l'attività di tutti e far scomparire le antiche divisioni, e, come la concordia ci ottenne la costituzione dello Stato, così essa, sotto la tutela delle nostre sicure e solide istituzioni, ci otterrà il benessere, ma lasciando da parte le utopie ed i dottrinarismi che sono chimere inafferrabili.

Bisogna generalizzare il benessere ed arricchire il paese per tutte le vie aperte al lavoro ed all'attività umana, senza l'agiatezza ogni aspettativa, ogni promessa soluzione dei problemi sociali sarebbe fallace. Dovere del Governo è intendere la ragione dei tempi e la coscienza popolare: sviluppare l'Agricoltura, l'Industria ed i commerci e specialmente estendere l'attività all'estero, ma in tutto e sopratutto guidare e non seguire le masse. Dovere dello Stato e di tutte le forze collettive è di prevedere allo sviluppo delle forze individuali mercè la concordia nelle opere.

Ricordò l'illustre Domenico Farini cui manda un augurio di salute pel bene della Patria comune e pregò il Comitato di ringraziare l'on. senatore Finali, il prof. Rava e il venerando Ferri per le loro adesioni.

Il discorso fu interrotto da calorosi applausi e coronato con un'ovazione entusiastica.

Furono poi fatti brindisi agli elettori di Poggio Mirteto ed al Sottosegretariato di Stato, on. Colosimo, ed inviato un telegramma d'augurii a S. M. il Re.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re, con S. A. R. il Duca degli Abruzzi, S. E. il Generale Ponzio-Vaglia e gli altri personaggi del seguito, partì ieri da Valdieri alle ore 17,40 per Torino, ove giunse alle ore 20,46, ricevuto ed ossequiato, a quella stazione, dalle autorità.

S. M. la Regina partì alle ore 6 di ieri da Gressoney per recarsi a Riva Valdobbia.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli giunsero, alle ore 7,30 di ieri, nel porto di Napoli a bordo del R. yacht *Savoja*, scortato dalla squadra attiva.

Importazione nell'Argentina. — L'*Agenzia Stefani* comunica la seguente informazione:

« Il Governo è informato dalla Regia Legazione a Buenos-Ayres che è stata promulgata una legge la quale raddoppia i dazi d'importazione nell'Argentina sulle merci ora aggravate del due e mezzo, quattro e cinque per cento *ad valorem*. Le merci gravate da un dazio superiore al cinque per cento pagheranno il dieci per cento *ad valorem* in più. I dazi specifici saranno aumentati del dieci per cento.

« La legge avrà vigore dal 23 settembre corrente al 31 dicembre 1899 ».

La Dante Alighieri. — Ieri l'altro, a Torino, fu solennemente inaugurato il nono Congresso della Società Dante Alighieri.

Intervennero all'inaugurazione S. E. il Sottosegretario di Stato on. Zeppa, il Prefetto, il Sindaco, gli on. Villari, Martini e Ferraris, altri senatori e deputati, i professori dell'Università, molte notabilità, numerosi congressisti e parecchie signore.

Parlarono, vivamente applauditi, l'on. Pinchia, presidente del Comitato di Torino, il Sindaco ed il Sottosegretario di Stato, on. Zeppa, in nome del Governo.

Indi l'on. senatore Villari pronunciò il discorso inaugurale, salutato alla fine da vive acclamazioni.

Poscia il Sottosegretario di Stato, on. Zeppa, dichiarò, in nome di S. M. il Re, aperto il Congresso, il quale iniziò i suoi lavori costituendo la Presidenza.

Vennero nominati: il Sindaco, barone Casana, presidente onorario e l'on. senatore Villari presidente effettivo; gli on. Pinchia, Pascolato, Nathan e la signora Pascolato, vicepresidenti.

Tutti i Ministri inviarono, per lettera, la loro adesione.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 26 settembre, a lire 107,93.

Il prezzo del cambio, che applicheranno le dogane del Regno, nella settimana dal 26 settembre a tutto il 2 ottobre, per i daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,80.

Banca commerciale.— L'*Agenzia Stefani* ha da Milano, 25:

« Il Consiglio d'Amministrazione della Banca Commerciale italiana, nell'adunanza odierna, ha deliberato l'istituzione di una sede a Napoli ed ha chiamato a partecipare al Consiglio stesso il senatore Davide Consiglio ».

Commercio italo-francese.— La Camera di Commercio italiana in Parigi ha pubblicato la statistica mensile del commercio franco-italiano, dalla quale risulta che, nei primi otto mesi del 1898, l'entrata delle merci italiane in Francia salì a franchi 80,868,000, e le merci spedite dalla Francia in Italia salirono a franchi 80,868,000.

Dal confronto fatto fra queste cifre e quelle dei primi otto mesi del 1897, risulta una maggiore entrata di merci italiane in Francia per franchi 5,139,000 ed una minore esportazione francese per l'Italia per franchi 12,440,000.

La Società Italiana di dermatologia terrà il suo Congresso in Torino dal 28 settembre al 2 ottobre.

La prima riunione avrà luogo alle ore 3 pom. del giorno 28 predetto in un'aula della R. Università degli studi.

Quelli che volessero iscriversi al Congresso o fare delle comunicazioni si rivolgano al segretario prof. Ducrey (Pisa), od al cassiere dott. Gaetano Ciarrocchi, primario nell'ospedale di San Gallicano in Roma.

Per godere del ribasso ferroviario basta richiedere, sulla ferrovia e sui piroscafi della N. G., il biglietto Torino-Esposizione, col quale si usufruisce di una riduzione superiore di quella concessa dalla società.

Per l'Esposizione artistica di Venezia. — S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Baccelli, plaudendo alla nobile iniziativa di Venezia, ha riconfermato per la terza Esposizione internazionale d'arte il premio governativo di lire 5000.

Congresso artistico letterario. — Nelle sale della Prefettura, spledidamente adornate ed illuminate, il Prefetto di Torino ha dato un ricevimento in onore dei Congressisti dell'Associazione letterario-artistica esteri e nazionali che intervennero in gran numero.

Intervennero pure il Sindaco e le autorità civili e militari, gli on. senatori e deputati, il generale Türr, le illustrazioni letterarie e artistiche, parecchie signore e la stampa.

Il ricevimento fu brillantissimo.

Marina militare. — Ieri le Regie navi *Bausan* ed *Amerigo Vespucci*, questa con a bordo degli allievi dell'Accademia navale, giunsero la prima a San Vincenzo Capo Verde e la seconda a Milos, donde proseguirà per il Pireo.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Umberto I*, della N. G. I., *Nord America*, della Veloce e *Sicilia*, della C. A. A., partirono il primo da Alessandria d'Egitto, il secondo da Rio Janeiro ed il terzo da San Vincenzo, tutti e tre diretti a Genova.

— Ieri l'altro il piroscafo *Singapore*, della N. G. I., da Aden proseguì per Suez, ed il piroscafo *Matteo Bruzzo*, della Veloce, giunse a Montevideo.

Necrologio. — Colpito da fiero e fulmineo male, è morto ieri in Roma l'on. comm. Antonio Rinaldi, deputato del Collegio di Chiaramonte per sette continue legislature.

Giureconsulto dottissimo, specialmente in materia di diritto ecclesiastico, di carattere mite, lascia un vuoto che difficilmente potrà colmarsi.

Oggi hanno avuto luogo i funerali con intervento del Governo, d'uomini politici, d'avvocati e numerosissimi amici.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COLON, 26. — Informazioni sicure recano che la Colombia aveva preso le note decisioni verso l'Italia, in seguito ad un mero malinteso da parte sua, credendo essa che l'Italia intendesse farsi rappresentare, non soltanto durante l'assenza del Ministro italiano, ma, stabilmente, dal Ministro inglese.

Chiarito l'equivoco in cui la Colombia era caduta, l'incidente è esaurito.

LONDRA, 24. — Il *Daily Chronicle* pubblica una lettera del suo corrispondente Conybeare, la cui conoscenza intima dell'affare Dreyfus è già provata. La lettera spiega che il *petit bleu* fu veramente scritto dal colonnello Schwartzkoppen, che però, esitando d'inviare una tale comunicazione per posta, la lacerò in piccoli brani. Il portiere alsaziano del colonnello Schwrtzkoppen raccolse i brani e li portò al Ministero della guerra, ove il colonnello Picquart dirigeva, allora, l'ufficio d'informazioni. Accusare il colonnello Picquart di avere egli stesso scritto il *petit bleu* per compromettere il comandante Esterhazy, è ridicolo perchè, fino a quel momento, il colonnello Picquart non aveva mai sentito parlare di Esterhazy.

Fu lo stesso portiere che intercettò il famoso bordereau del processo Dreyfus.

Il *Daily News* ha da Parigi che, prima di consentire al trasferimento del colonnello Picquart al carcere militare, il Presidente del Consiglio, Brisson, ottenne dal Ministero della guerra la promessa che il processo contro Picquart sarebbe pubblico.

PARIGI, 24. — La Commissione consultiva del Ministero della giustizia si è divisa in due frazioni uguali, cioè tre commissari si pronunziarono favorevoli e tre contrarî nella questione della revisione del processo Dreyfus.

I voti essendo pari, il parere della Commissione è quindi contrario alla revisione.

Il Governo resta libero di prendere una decisione definitiva e delibererà, lunedì, in proposito.

LONDRA, 25. — L'*Observer* pubblica le seguenti rivelazioni fattegli da persona presso la quale il comandante Esterhazy ha dimorato una diecina di giorni dopo il suo arrivo a Londra. Esterhazy disse a questa persona: « Ho scritto il noto *bordereau*, in seguito a domanda del colonnello Sandherr ed a saputa del colonnello Henry. Sebbene entrambi sieno morti, è ancora possibile provare la mia affermazione all'ufficio delle informazioni. Possedevo contro Dreyfus prove soltanto morali. Lo Stato maggiore tedesco aveva ricevuto documenti, che soltanto Dreyfus poteva ottenere. Il *bordereau* era la lista di questi documenti. Per mettere Dreyfus alla prova, gli fu dettato un piano fantastico di concentrazione alla frontiera italiana. Poco dopo i nostri agenti seppero che mutamenti corrispondenti dovevano essere fatti nelle fortificazioni italiane. Il colonnello Sandherr mi ordinò allora di fare il bordereau come prova della colpabilità di Dreyfus. Quando il colonnello Sandherr mi ordinò di scriverlo obbedii senza esitazione come è il dovere del soldato. Tutti gli uffici d'informazioni agiscono così, altrimenti le spie non sarebbero mai punite. Il documento comunicato segretamente al Consiglio di guerra era la lettera contenente la frase: Quella canaglia di *D*, lettera che fu veramente scritta dall'addetto militare tedesco Schwartzkoppen; ma quelle parole non designavano Dreyfus, ma certo Dollfus, che per parecchi anni ebbe rapporti con Dreyfus e fornì a Schwartzkoppen piani di fortificazioni delle vicinanze di Nizza.

« La dama velata era la moglie del comandante De Paty du Clam. »

Il *Weekly Dispatch* dice che Esterhazy non ha lasciato Londra: egli ha mutato soltanto di alloggio per evitare la sorveglianza degli agenti francesi.

COSTANTINOPOLI, 25 — La Nota che, in seguito all'accordo fra l'Inghilterra, l'Italia, la Francia e la Russia sulla questione di Creta, i rispettivi Ambasciatori presenteranno alla Porta richiederà che le truppe ed i funzionarî ottomani comincino il 5 ottobre a ritirarsi da Creta.

PARIGI, 25 — L'ex ambasciatore presso il Vaticano, Desprez, è morto.

I giornali dicono che il Ministro della giustizia, Sarrien, è molto esitante e non ha ancora deciso di prendere egli stesso l'iniziativa della revisione del processo Dreyfus.

I Presidenti del Consiglio, Brisson, ed il Ministro dell'istruzione pubblica, Bourgeois, sono al contrario persuasi che la revisione è il solo mezzo per porre fine all'affare.

WEI-HAI-WEI, 24 — Sei navi da guerra inglesi sono partite per Taku con ordini suggellati.

La situazione sarebbe considerata grave.

COSTANTINOPOLI, 25 — Gli Ammiragli, che comandano le squadre dinanzi a Creta, hanno ricevuto i poteri di eseguire le sentenze della Corte marziale. L'ammiraglio russo non li ha ancora ricevuti, ma li attende prossimamente.

Nel pomeriggio si è tenuto un gran *meeting* presieduto da Déroulède nell'*Avenue da la Grande Armée* per protestare contro le mene dei partigiani di Dreyfus. Vi assistevano 1500 persone.

Le autorità avevano proso straordinarie misure di pubblica sicurezza.

Déroulède pronunziò un discorso attaccando vivamente il Presidente del Consiglio, Brisson, ed accusandolo di tradire la bandiera della patria. L'oratore stigmatizzò coloro che attaccano l'Esercito, che rappresenta la patria.

Il discorso fu accolto dalle grida di: *Viva la Francia! Viva l'Esercito! Abbasso i traditori!*

Il *meeting* votò un ordine del giorno inteso a ricostituire la Lega dei patrioti.

La riunione si sciolse senza gravi incidenti.

SANTIAGO (Chilì), 25. — Si assicura che i negoziati tra il Chilì e l'Argentina per la questione della regione della Puna di Atacama condurranno ad una sollecita ed amichevole soluzione, avendo deciso i due Governi, in seguito all'intervenuto accordo per la delimitazione della frontiera, di troncare qualsiasi ulteriore causa di conflitto.

CAIRO, 25. — Il Sirdar Kitchener è tornato ad Ondurman dopo avere stabilito posti armati a Fashoda e sul Sobat.

Nessun combattimento ebbe luogo tranne che con un vapore dei Dervisci, che fu catturato.

LUCERNA, 25. — I rappresentanti dei partiti dell'Estrema Sinistra si sono riuniti oggi ed hanno deliberato di provocare un doppio movimento di iniziativa per ottenere l'elezione diretta del Consiglio federale dal popolo e l'introduzione del sistema della rappresentanza proporzionale per le elezioni del Consiglio Nazionale.

SUAKIM, 25. — Le truppe anglo-egiziane hanno occupato, il 22 corrente, il Ghedaref, dopo un combattimento coi Dervisci, che durò tre ore.

I Dervisci, che erano 3000, furono completamente sconfitti e sbaragliati ed ebbero 500 morti.

Gli Egiziani ebbero 37 morti e 59 feriti. Nessun inglese rimase colpito.

LA CANEA, 26. — Il Comitato cretese ha pubblicato un proclama, il quale annunzia che le Potenze prendono provvedimenti definitivi per la soluzione della questione dell'isola di Creta; e quindi raccomanda la calma.

LE FERROL, 26. — Causa la nebbia, è avvenuta una collisione tra la nave *Carthagena* ed il piroscafo inglese *Rophena*. Questo affondò. Quindici persone rimasero annegate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 24 settembre 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 753.5.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 49.
Vento a mezzodì . . . . W debolissimo.
Cielo . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 25°. 7. / Minimo 14°. 4.
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0.0.

Li 24 settembre 1898:

In Europa pressione bassa al N della Russia, 748 Pietroburgo; alta sull'Inghilterra a 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque fino a 5 mm.; temperatura generalmente diminuita; pioggie e temporali sul Veneto ed in Sicilia, nebbie sul continente.

Stamane: cielo sereno in Piemonte e Lombardia, piovoso in Sicilia, coperto o nuvoloso altrove.

Barometro: 757 Torino, Genova, Ancona, Belluno, Milano; 758 Sardegna, Livorno, Perugia, Bari; 759 Roma, Napoli, Lecce, Calabria e Sicilia.

Probabilità: venti freschi settentrionali estremo N, deboli a freschi del 2° quadrante altrove; cielo nuvoloso o coperto con qualche pioggia e temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 24 settembre 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	25 2	21 1
Massa Carrara	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	27 0	17 2
Cuneo	sereno	—	24 2	15 5
Torino	sereno	—	25 0	16 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	25 4	14 6
Domodossola	sereno	—	26 5	9 5
Pavia	sereno	—	29 3	11 8
Milano	sereno	—	27 7	15 8
Sondrio	sereno	—	16 3	15 1
Bergamo	sereno	—	25 4	16 0
Brescia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 0	16 5
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 7	15 8
Mantova	$^{3}/_{4}$ coperto	—	24 6	16 4
Verona	coperto	—	29 0	16 5
Belluno	coperto	—	25 0	15 3
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	25 2	13 2
Treviso	coperto	—	26 6	17 0
Venezia	coperto	legg. mosso	24 8	16 2
Padova	coperto	—	25 2	16 5
Rovigo	coperto	—	26 4	16 1
Piacenza	sereno	—	26 0	14 2
Parma	sereno	—	27 5	16 4
Reggio Emilia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 8	15 4
Modena	sereno	—	26 4	15 2
Ferrara	coperto	—	26 0	16 9
Bologna	sereno	—	25 4	16 4
Ravenna	sereno	—	28 3	13 8
Forlì	caligine	—	27 0	18 0
Pesaro	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 8	18 0
Ancona	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 2	19 8
Urbino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	23 7	15 3
Macerata	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 4	18 6
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	16 2
Perugia	nebbioso	—	23 8	16 8
Camerino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	23 7	15 5
Lucca	coperto	—	26 6	14 9
Pisa	coperto	—	27 8	12 4
Livorno	coperto	calmo	27 8	18 0
Firenze	$^{3}/_{4}$ coperto	—	25 7	17 2
Arezzo	coperto	—	25 6	15 0
Siena	coperto	—	25 2	15 1
Grosseto	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 8	14 8
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	26 5	14 4
Teramo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 4	17 6
Chieti	$^{1}/_{2}$ coperto	—	24 4	13 2
Aquila	coperto	—	23 6	11 8
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	28 1	17 1
Bari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 0	18 2
Lecce	$^{3}/_{4}$ coperto	—	28 0	16 7
Caserta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 0	15 9
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 7	18 8
Benevento	—	—	—	—
Avellino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	23 9	8 8
Caggiano	$^{1}/_{4}$ coperto	—	21 6	11 3
Potenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	21 5	10 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	18 0	12 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	26 2	20 2
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	22 7	20 1
Palermo	coperto	calmo	28 1	17 6
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	26 0	21 0
Caltanissetta	piovoso	—	24 2	12 3
Messina	coperto	calmo	26 0	21 0
Catania	piovoso	legg. mosso	26 9	18 0
Siracusa	coperto	calmo	27 2	19 8
Cagliari	sereno	calmo	28 0	17 0
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 0	18 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.